

## APPLICAZIONE DEL CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE 2024

Si comunica che con la presente bolletta di novembre 2025 la scrivente ATER della Provincia di Roma ha applicato i nuovi canoni di locazione agli assegnatari e occupanti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in regime di locazione, calcolati sulla base dei redditi dichiarati con il censimento 2024 (redditi 2023).

Ai sensi della L.R. 27/06, art. 50, comma 2 quater, la decorrenza dell'aggiornamento dei predetti canoni è retroattiva al 01/01/2025; pertanto, con successiva comunicazione saranno specificati i tempi e le modalità di applicazione del conguaglio per il periodo 01/01/2025 – 31/10/2025.

Con il censimento anagrafico-reddituale è stato altresì possibile aggiornare l'anagrafe dell'utenza nella banca dati aziendale, adeguando l'intestazione delle bollette alle reali situazioni abitative rilevate, come di seguito precisato:

### 1. ASSEGNATARI GIÀ INTESTATARI DELLA PRECEDENTE BOLLETTA CONFERMATI CON IL NUOVO CENSIMENTO:

Non è stata apportata nessuna variazione di intestazione del bollettino; il canone di locazione è stato calcolato sulla base dei redditi complessivi del nucleo familiare dichiarati con il censimento.

### 2. ASSEGNATARI GIÀ INTESTATARI DELLA BOLLETTA NON PIU' PRESENTI NEL NUOVO CENSIMENTO:

Se nel nuovo censimento l'assegnatario, già intestatario della bolletta, è stato escluso dal nucleo familiare in quanto deceduto o uscito ed il nuovo dichiarante era già presente nel precedente censimento, la bolletta è stata intestata a quest'ultimo con il canone di locazione provvisoriamente commisurato ai redditi complessivamente dichiarati. Tale posizione resta comunque soggetta alla verifica dei requisiti per il subentro nell'assegnazione e non potrà essere in nessun caso considerata quale autorizzazione implicita alla voltura del contratto di locazione. Qualora il subentro non fosse autorizzato mediante motivato provvedimento, il canone emesso sarà tramutato in indennità di occupazione senza titolo e conseguentemente conguagliato.

### 3. OCCUPANTI SENZA TITOLO GIÀ INTESTATARI DELLA BOLLETTA:

Non è stata apportata nessuna variazione all'intestazione del bollettino postale e all'importo dell'indennità d'occupazione senza titolo; quanto sopra fermo restando la procedura in essere per il rilascio dell'alloggio occupato, ovvero quella per la regolarizzazione dell'occupazione se già richiesta nei termini di legge e tuttora in itinere; in questo ultimo caso, previa positiva definizione dell'assegnazione in regolarizzazione, l'indennità sarà conguagliata con il canone regionale.

### 4. OCCUPANTI SENZA TITOLO GIÀ INTESTATARI DELLA BOLLETTA NON PIU' PRESENTI NEL NUOVO CENSIMENTO:

Se nel nuovo censimento l'occupante senza titolo già intestatario della bolletta è stato escluso dal nucleo familiare in quanto deceduto o uscito ed il nuovo dichiarante era già presente nel precedente censimento, la nuova bolletta è stata intestata a quest'ultimo mantenendo l'indennità di occupazione come già applicata. Tale posizione, che non potrà essere in nessun caso considerata quale riconoscimento implicito, resta soggetta alla procedura per il rilascio dell'alloggio occupato, ovvero a quella per la regolarizzazione dell'occupazione se già richiesta nei termini di legge e tuttora in itinere; anche in questo ultimo caso, previa positiva definizione dell'assegnazione in regolarizzazione, l'indennità sarà conguagliata con il canone regionale.

### 5. NUOVI OCCUPANTI SENZA TITOLO:

In presenza di nuovi nuclei familiari dichiaratisi occupanti senza titolo con la presentazione del censimento e/o di nuclei familiari subentrati in toto all'originario nucleo, come precedentemente risultante dalla banca dati aziendale, si è proceduto ad intestare la nuova bolletta al dichiarante, applicando l'indennità d'occupazione prevista per gli occupanti senza titolo. Si avvisa fin d'ora che in questi casi verrà avviato l'iter per il rilascio dell'alloggio occupato abusivamente, facendo salva l'eventuale procedura di

regolarizzazione dell'occupazione se già richiesta nei termini di legge e tuttora in itinere. Anche in questo ultimo caso, previa positiva definizione dell'assegnazione in regolarizzazione, l'indennità sarà conguagliata con il canone regionale.

### **MANCATA PRESENTAZIONE DEL CENSIMENTO**

Per coloro che, seppure appositamente diffidati, non hanno presentato il censimento con le modalità previste e nei termini stabiliti dall'Azienda o la documentazione presentata è risultata mancante di uno o più elementi essenziali, si è proceduto all'applicazione del maggior canone regionale (300% dell'equo canone) come disposto dalla L.R. 27/06, art. 50 comma 2 quater.

**Il predetto canone sanzionatorio è dovuto a partire dal 01/01/2025 e resterà applicato fino a quando non saranno forniti i dati anagrafici e reddituali richiesti. Si avvisa fin d'ora che, perdurando l'inadempienza, si procederà d'ufficio ad opportuni controlli anagrafico-reddituali, fermo restando l'avvio della procedura per la decadenza dall'assegnazione ex art. 14 comma 2° del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i.**

#### **Per informazioni:**

- contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 ai seguenti riferimenti:
  - Numero Verde 840.000.041
  - Tel. 06.398632416 -- 06.398632415 – 06.398632439;
- inoltrare email all'indirizzo **censimento@aterprovinciadiroma.it** ;

L'ufficio Censimento riceve esclusivamente su appuntamento nei seguenti giorni:

- Lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
- Martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 15:45

**F.to**  
il Direttore Generale

---

### **COMUNICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO 2025/2026.**

Si comunica che, come disposto dall'art. 17-bis della L.R. n. 12/1999, a far data da Novembre 2025 verranno inserite in bolletta le quote a conguaglio riferite all'anno 2023, relative a:

- GAS Riscaldamento

Il conguaglio, applicato solo a coloro che hanno usufruito del relativo servizio, verrà rateizzato in n. 12 rate mensili.

Nei casi di conguaglio con saldo a favore dell'inquilino si procederà all'accredito delle somme attraverso la decurtazione diretta dell'importo complessivo in bolletta

Le quote a conguaglio per i servizi a rimborso sono state calcolate, in attuazione della legge regionale L.R. n. 12/1999 sopra menzionata, in misura proporzionale ai vani convenzionali di ogni unità immobiliare, e sulla base del costo effettivamente sostenuto per il relativo servizio riferito all'annualità 2023.

Per quanto riguarda invece le quote in acconto riferite all'esercizio 2025/2026 le stesse, applicate solo a coloro che usufruiscono del relativo servizio, sono state calcolate sulla base del costo medio desunto dai valori registrati, negli esercizi 2023 - 2024.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si potrà contattare la Sezione Servizi a Rimborso, nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al numero: 06 398632505.

**F.to**  
il Direttore Generale